



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Revisione, Deontologia e Tecnica professionale

“I Patrimoni destinati ad uno specifico affare”

Relatore

Prof. Antonio Chirico

Candidato

Matr. 176061

Anno Accademico 2014-2015

Sommario

Introduzione	pag.2
1. Inquadramento giuridico ed economico	pag. 4
a. La Riforma del diritto societario e l'art.2447-bis e ss.	
b. Forme di costituzione	
c. Definizione di affare	
2. Il patrimonio destinato	pag. 7
a. Motivazioni	
b. Profilo giuridico	
c. Modello operativo	
d. Modello finanziario	
e. Strumenti di partecipazione all'affare	
3. Aspetti contabili	pag.14
a. Obblighi contabili e Rappresentazione in Bilancio	
b. Scritture modello Operativo	
c. Scritture modello Finanziario	
d. Stato Patrimoniale	
e. Conto Economico	
f. Nota integrativa	
g. Rendiconto finale	
4. Aspetti fiscali	pag.24
a. Problematiche fiscali	
b. La Commissione Gallo	
c. Tassazione degli Strumenti finanziari e dei terzi apportanti	
5. Conclusioni	pag.27

Introduzione

Il presente elaborato si propone d'illustrare le caratteristiche inerenti un istituto giovane introdotto con la recente riforma del diritto societario, illustrandone le potenzialità ed i difetti. L'analisi viene svolta toccando tutti gli aspetti dello strumento, quindi partendo dall'inquadramento giuridico viene chiarito l'intento innovativo del Legislatore e le condizioni che la giurisprudenza impone alla costituzione di detti patrimoni. Si passano in rassegna poi le regole contabili che l'OIC ha cercato di unire e specificare con il documento n.2. Infine si descrivono brevemente le varie ipotesi contemplate per il funzionamento del regime fiscale, argomento ancora ampiamente dibattuto. L'elaborato ha lo scopo di mostrare i benefici recanti da tale strumento, non ancora utilizzato e diffuso a causa di incomprensione fra la nuova disciplina e la normativa vigente.

1. Inquadramento giuridico ed economico

a. La Riforma del diritto societario e l'art.2447-bis e ss.

L'istituto dei patrimoni destinati si può definire un istituto giovane, rappresenta infatti una delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 che, come è noto, ha modificato radicalmente le norme che disciplinano il funzionamento delle forme societarie capitalistiche. Con le nuove disposizioni il legislatore ha introdotto l'art. 2447 bis c.c., il quale prevede (art.2447,c.1,lett.a) che una società di capitali possa istituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare e che tali patrimoni siano costituiti (art. 2447-ter, comma 1, lett. d), anche da "apporti di terzi", sia di beni che di servizi, nonché (art.2447-bis,c.1,lett.b) convenire che al rimborso totale o parziale del finanziamento di uno specifico affare siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Appare chiaro che il Legislatore intenda favorire l'impresa e lo sviluppo economico del paese attraverso una novità legislativa che persegue l'obiettivo di snellire le procedure e di moltiplicare gli investimenti. Tra le variabili da considerare in una moderna concezione del "diritto degli affari", vi è la "competizione" tra legislazioni, accesa in Europa per quel che ci riguarda, ma ancor più nei confronti dei nuovi mercati emergenti in Oriente: buone norme attraggono "buone società" riversando a cascata gli effetti positivi sia nel campo economico che in quello della ricerca.

Un estratto dai quaderni di ricerca giuridica di Banca Italia commenta così: *"La costituzione di patrimoni persegue un duplice obiettivo: rendere superflui accorgimenti costosi e poco trasparenti che già vengono usati nella pratica, come la costituzione di società ad hoc anche per un singolo affare; rendere possibile una più concreta tutela per coloro che intervengono nel finanziamento dell'affare, i quali vengono resi consapevoli delle sue caratteristiche e si trovano in una situazione ove il loro rischio è circoscritto agli esiti economici dell'affare stesso. Del resto un modello non solo di patrimonio separato, ma anche di pluralità di patrimoni separati, fra loro e rispetto al patrimonio della società, si ha già nella L. 30 aprile 1999, n. 130 (sulla cartolarizzazione dei crediti), proprio in funzione dell'esigenza di non moltiplicare, con aumento dei tempi e dei costi, organismi societari per la mera funzione della separatezza dei patrimoni. Sarà compito del legislatore delegato dettare le opportune norme a garanzia degli interessi coinvolti". Commenti simili sono riportati nella relazione al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella quale si afferma che, con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dei patrimoni separati e destinati ad uno specifico affare si è creato uno strumento "operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa".¹*

¹ Relazione illustrativa allo schema di legge delega n.366 del 3/10/2001 per la riforma del diritto societario redatta dalla commissione presieduta da Antonio Mirone, il testo in precedenza riportato si riferisce al commento al punto 4, c. 4, lett. b del progetto di legge.


b. Forme di costituzione

Andiamo ad esaminare in maniera introduttiva le forme di costituzione di un patrimonio destinato, disciplinate rispettivamente, dalle lett. a) e b) dell'art. 2447-bis c.c., vale a dire:

a) il modello operativo o gestionale è caratterizzato dall'individuazione e conseguente separazione di beni e rapporti patrimoniali dall'attività generale e, quindi, destinati ad uno specifico affare;

2) il modello definito finanziario, secondo cui il patrimonio destinato è rappresentato dai proventi derivanti da uno specifico affare per la cui realizzazione la società ha ottenuto un finanziamento da terzi.

Fig.1 – Forme di costituzione patrimoni destinati²



c. Definizione di Affare

Occorre tracciare i limiti del concetto di "affare", essendo il testo di legge abbastanza lacunoso e non offrendo una definizione univoca del termine, lascia all'interpretazione dei lettori l'onere di coglierne limiti e potenzialità. Con l'introduzione dei patrimoni destinati il legislatore ha inteso svincolare l'affare dal patrimonio della società prefigurando per loro sorti non necessariamente identiche.

² Tratto da Dell'Atti, sintesi mon. "i patrimoni destinati ad uno specifico affare", Cacucci, Bari (2005), www.ea200.it, pag.123

In genere, per affare, s'intende un'operazione economica rivolta al mercato che ha durata limitata nel tempo.

L'affare in questione non può assolutamente essere diverso dall'oggetto sociale della società gemmante, salvo una necessaria modifica statutaria con le conseguenze del caso (es. diritto di recesso per i soci). Ne deriva che la società non può formare patrimoni destinati di mero godimento con il solo risultato di diminuire la sua garanzia patrimoniale, ciò permetterebbe ai creditori di ottenere un'azione revocatoria (art. 2901 c.c), sancendo la sanzione dell'inefficacia e dell'illegittimità. Si evince quindi che per affare si intenda l'attività d'impresa.

Particolare attenzione è stata posta sull'aggettivo "specifico", il quale indica la necessità d'individuare l'affare in modo non approssimativo, ovvero in termini specifici e non generici, causa di nullità della delibera di costituzione del patrimonio destinato è infatti ai sensi dell'art.2447 ter c.c. la non specificazione dell'affare. In altre parole se non si riesce a precisare il campo di applicazione e d'intervento dello specifico affare la delibera sarà nulla.

Riguardo il primo modello di costituzione ovvero quello operativo o gestionale è necessario chiarire se l'affare possa coincidere con una parte dell'attività dell'impresa (ad esempio la gestione di un ramo d'azienda), ovvero se occorre dare un'interpretazione più restrittiva, vale a dire se l'affare debba coincidere con una singola operazione o con un gruppo di operazioni. Al riguardo, riteniamo più corretto propendere per la seconda ipotesi, in quanto il compimento dell'attività di impresa o di un ramo di essa implica il carattere della continuità nel tempo, mentre il compimento dell'affare trova nella stessa norma i limiti temporali.³

Inoltre è importante ricordare che l'affare deve avere una durata "determinata", ovvero una volta realizzato l'"affare" o accertata l'impossibilità sopravvenuta di realizzarlo e redatto l'apposito rendiconto finale previsto dall'art. 2447-novies, il patrimonio destinato "rientra" nel patrimonio generale della società, nel senso che viene a cessare il particolare regime di responsabilità istituito dall'art. 2447-quinquies, comma 1.⁴

³ Dell'Atti, sintesi mon. "i patrimoni destinati ad uno specifico affare", Cacucci, Bari (2005), tratto da www.ea200.it, pag. 128

⁴ OIC n.2, (2005), pag.6

2. Il patrimonio destinato

a. Motivazioni

L'intento perseguito con questa novità legislativa è essenzialmente semplificatorio, esso è evidente soprattutto nel primo modello, per le economie conseguibili; nel secondo modello la semplificazione dovrebbe invece tradursi in un'agevolazione del finanziamento.⁵

*Studiosi individuano tre funzioni importanti che un patrimonio destinato può assolvere, ovvero quella conservativa, di smobilizzo e di finanziamento.*⁶

*L'ipotesi di un impiego dei patrimoni destinati con finalità conservative appare astratta e riduttiva rispetto alle potenzialità di utilizzo rappresentate dalle altre funzioni. E' possibile separare dalla massa patrimoniale generale della società una quota parte non superiore al dieci per cento del patrimonio netto, sottraendola così alla garanzia generale della società, essendo tuttavia esclusa una destinazione di mero godimento, a cui si opporrebbero sicuramente i creditori sociali. Più significativa sembra la seconda funzione, in cui il patrimonio destinato viene utilizzato per lo smobilizzo di determinate risorse presenti in azienda, in tal caso, esso è costituito da un insieme coordinato di beni che attraverso un'emissione di titoli, possono facilmente trovare forma liquida. Il terzo impiego che può assolvere, ed anche quello che riveste maggiore importanza è quello di puro finanziamento, un modo per reperire risorse sul mercato tutelando maggiormente coloro che non partecipano all'attività complessiva dell'azienda, ma soltanto ad una ben individuata iniziativa all'interno di quest'ultima.*⁷

In questa ottica Il Legislatore ha voluto migliorare la competitività sia in termini di efficacia che di efficienza, ovvero sia in termini di raggiungimento di un determinato obiettivo che in termini di economicità, eliminando una duplicazione degli sforzi ma soprattutto attraverso l'attuazione di nuove forme di garanzia del credito, più snelle ed innovative con oneri finanziari necessariamente inferiori. In passato infatti, quando una società voleva intraprendere un nuovo affare era costretta a creare un altro veicolo societario per evitare che il rischio di insolvenza del nuovo affare inficiasse lo stato di salute società madre.

b. Profilo Giuridico

L'istituto dei patrimoni destinati è disciplinato dagli artt. 2447 bis - 2447 decies contenuti nella Sezione XI del Capo V, Titolo V del Codice Civile.

⁵ Ferrara, Corsi, "Gli imprenditori e le società", Milano, Giuffrè (2011), pag.455-456

⁶ F. La Rosa in "Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare", Giuffrè (2007) : Funzioni di smobilizzo e conservative dei patrimoni destinati, insieme a quelle di finanziamento, sono segnalate da Marano in rif. pag.1

⁷ F. La Rosa, vedi rif. n.4

In particolare, con riferimento alle S.P.A., l'art. 2447 - bis, 1° co. c.c. così recita: "La società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi".

Ne conseguono, come già detto, due possibili forme di costituzione disciplinate, rispettivamente, dalle lett. a) e b), ovvero:

- a) il modello operativo o gestionale è caratterizzato dall'individuazione e conseguente separazione di beni e rapporti patrimoniali dall'attività generale e, quindi, destinati ad uno specifico affare, sottratti all'azione esecutiva dei creditori sociali e costituenti garanzia solo per i creditori particolari del patrimonio
- b) il modello definito finanziario, secondo cui il patrimonio destinato è rappresentato dai proventi derivanti da uno specifico affare per la cui realizzazione la società ha ottenuto un finanziamento da terzi, pertanto, la separazione ha la funzione di destinare detti proventi al rimborso ed alla remunerazione del finanziamento ricevuto.

Nella prima modalità la separazione ha una funzione prevalentemente operativa (o industriale), dal momento che consente alla società di svolgere un determinato affare limitandone il rischio; nel secondo caso, la separazione è esclusivamente funzionale al finanziamento di terzi. Va da sé che, il modello operativo è uno strumento che si adatta maggiormente all'ipotesi di svolgimento di un'attività avente un elevato rischio economico che la società non è disposta a correre se non nei limiti delle risorse destinate. Il modello finanziario, invece, consente il raggiungimento di obiettivi che richiedono investimenti elevati e che la società non sarebbe in grado di affrontare senza il sostegno finanziario di terzi. La separazione tra le due fattispecie non esclude, però, che i due modelli possano essere utilizzati in combinazione, qualora ricorrano contestualmente i presupposti sopra indicati.⁸

L'aspetto innovativo del fenomeno è da rinvenire nella creazione non di un patrimonio di destinazione, autonomo o separato, ma di un centro giuridico indipendente a cui sono associati una serie di rapporti; la medesima cosa che sembra avvenire quando ci troviamo di fronte ad una persona giuridica, anch'essa centro di interesse, ma in tal caso avviene una "personificazione" dell'ente, quindi assistiamo alla nascita di un nuovo soggetto di diritto; nel caso dei patrimoni separati la titolarità del patrimonio rimane in capo alla società costituente, si verifica infatti il distacco da altre masse patrimoniali, formando autonomi centri di interesse.

⁸ Dell'Atti, sintesi mon. "i patrimoni destinati ad uno specifico affare", Cacucci, Bari (2005), tratto da www.ea200.it, pag. 126

c. Modello Operativo

Il modello operativo può assumere due forme diverse: interna e mista. Passando in rassegna i due sotto-modelli, possiamo dire che il modello operativo interno lo ritroviamo ogni volta in cui avviene la separazione e la successiva destinazione ad opera da parte della sola società gemmante senza che vi sia apporto alcuno dall'esterno ma solo destinando risorse già presenti; il secondo modello è quello misto ed è quello che nella pratica sembra avere maggiore successo: esso consiste in una commistione di patrimonio proprio della società, ed apporti di terzi che servono il più delle volte ad integrare le dotazioni non sufficienti della società.

La previsione della lett. a) dell'art. 2447-bis c.c., presenta, invero, connotazioni simili ad una operazione di conferimento in una costituenda società ovvero ad una operazione di scissione⁹. Bisogna evidenziare però delle differenze sostanziali rispetto a tali operazioni, in primo luogo vi è il vantaggio che la costituzione di un patrimonio destinato non causa la creazione di una nuova persona giuridica, in quanto la titolarità giuridica, oltre che economica, del medesimo patrimonio resta in capo alla società gemmante, con la conseguente eliminazione dei costi relativi alla costituzione, alla gestione ed alla sua estinzione. Inoltre la principale particolarità rispetto all'ipotesi del conferimento consiste nel fatto che il patrimonio destinato determina una separazione a termine e non definitiva evitando la duplicazione di strutture societarie e la gestione dei business con rapporti giuridici specifici e patrimoniali separati.

Fig.2 – Confronto con l'operazione di Conferimento¹⁰

Patrimonio Destinato (modello operativo)	Operazione di Conferimento
No costi di costituzione, di gestione e di estinzione	Si costi di costituzione, di gestione e di estinzione
Separazione a termine limitata a uno specifico affare	Separazione non a termine, ma definitiva
Separazione degli effetti	Separazione della titolarità soggettiva
No riduzione del Capitale Sociale	Si riduzione del Capitale Sociale

⁹ Dell'Atti, sintesi mon. "i patrimoni destinati ad uno specifico affare", Cacucci, Bari (2005), tratto da www.ea200.it, pag. 126

¹⁰ Tratto da Dell'Atti, vedi rif. n.7, pag.127

Con riferimento all'operazione di scissione la separazione di una parte del patrimonio aziendale non si sostanzia in un trasferimento ad un altro soggetto (nuovo o preesistente); in altre parole, si possono avere più patrimoni, ma un unico titolare degli stessi. Principalmente si attua una dissociazione tra la proprietà dei beni e la garanzia generica per i creditori della società, in deroga a quanto previsto dall'art. 2470 c.c. Ne deriva che, alla fattispecie in esame non può essere attribuita alcuna soggettività giuridica, né con riferimento ai rapporti interni, né con riferimento a quelli esterni, ma la nuova normativa si preoccupa della separazione prevalentemente al fine di regolamentare i rapporti tra i contrapposti interessi dei creditori sociali e di quelli del patrimonio destinato.¹¹

Figura n.3 – Confronto con l'operazione di scissione¹²

Patrimonio Destinato (modello operativo)	Operazione di Scissione
Unica titolarità complessiva con operatività e sovranità limitata	Costituzione di una nuova persona giuridica con totale autonomia giuridica ed operativa
Dissociazione tra proprietà dei beni e garanzia generica per i creditori sociali (dissociazione degli effetti)	Decentramento verticale o orizzontale (dissociazione soggettiva)
No riduzione del Capitale Sociale	Si riduzione del Capitale Sociale

La destinazione di un patrimonio è di regola deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero con una maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 2447-ter, comma 2.

La delibera costitutiva ai sensi dell'art.2447-ter deve indicare in maniera specifica :

- a) l'affare per il quale il patrimonio è stato destinato;
- b) i beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio;
- c) il piano economico-finanziario dal quale devono risultare la congruità del patrimonio rispetto all'obiettivo da raggiungere, le modalità di raggiungimento, il

¹¹ Dell'Atti, sintesi mon. "i patrimoni destinati ad uno specifico affare", Cacucci, Bari (2005), tratto da www.ea200.it, pag. 128

¹² Dell'Atti, rif.n.9

risultato che si intendere perseguire, le eventuali garanzie offerte nei confronti dei terzi;

d) gli eventuali apporti dei terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;

e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che questi attribuiscono ai loro possessori;

f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento del singolo affare, salva l'ipotesi in cui la società costituente non sia già assoggetta al controllo contabile da parte di una società di revisione;

g) le regole di rendicontazione dell'affare

La deliberazione deve essere depositata ed iscritta nel Registro delle imprese secondo le regole dettate dall'art. 2436 per le modificazioni statutarie, i creditori sociali hanno a disposizione sessanta giorni dall'iscrizione per fare opposizione, il tribunale può stabilire che la deliberazione sia eseguita previa prestazione di idonea garanzia da parte della società. Scaduto il termine entra in funzione quel meccanismo di autonomia patrimoniale che tiene separati i creditori sociali dai creditori per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare.

Inoltre desumiamo dalla lettura del combinato disposto la possibilità di una variante mista alla costituzione del patrimonio:

a) l'art. 2447-ter, 1° co. lett. d) c.c., il quale prevede che la deliberazione di costituzione deve indicare eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione, nonché quelle di partecipazione all'affare;

b) l'art. 2447-septies, 3° co. c.c., il quale dispone che il valore e la tipologia dei beni o dei rapporti giuridici costituenti il patrimonio destinato apportati da terzi devono essere illustrati nella Nota Integrativa del bilancio della società.

Ne consegue che gli apporti dei terzi possono essere rappresentati da:

a) denaro, ma non a titolo finanziamento, altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi contemplata dalla lett. b) dell'art. 2447-bis c.c.;

b) beni materiali ed immateriali (anche gravati da debiti);

c) qualunque rapporto giuridico (diritti reali o personali di godimento, crediti, ecc.);

d) prestazioni d'opera o di servizi.

Come conseguenza a tali apporti i terzi ottengono il diritto di partecipare ai risultati dell'affare e di controllare la gestione del medesimo.

Riguardo i limiti quantitativi è necessario ricordare che i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società e non possono essere destinati all'esercizio di affari attinenti attività riservate in base alle leggi speciali. Non è chiaro se gli apporti dei terzi debbano essere compresi nel computo di tale limite, ma sembra più

ragionevole escluderli dal calcolo, facendo riferimento a tale limite solo in fase di costituzione.

Inoltre vi sono dei requisiti qualitativi da rispettare come l'obbligo della predisposizione del piano economico-finanziario, il quale mira a valutare la congruità del patrimonio destinato sotto tre differenti profili:

- l'idoneità funzionale dei beni o dei rapporti giuridici rispetto all'affare;
- l'adeguatezza della consistenza patrimoniale rispetto all'affare;
- la capacità del patrimonio di generare livelli di redditività atti a garantire il compimento dell'affare stesso.

il piano economico ha la funzione di descrivere il tipo di affare, l'ubicazione, le dimensioni, la dotazione di immobili, di macchinari e di strumenti, la forza lavoro necessaria, gli obiettivi di produttività, le decisioni di make-or-buy, la previsione dei ricavi e dei costi nell'arco di tempo preventivato per la conclusione dell'affare, l'analisi del punto di equilibrio economico, ecc.

Il piano finanziario, invece, ha lo scopo di indicare le potenzialità dell'iniziativa economica, individuare il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'affare, cioè i mezzi finanziari necessari per far fronte sia agli investimenti che alla spesa corrente; esso è incentrato sulla previsione in dettaglio dei flussi che assicurino il rispetto degli impegni programmati.

d. Modello Finanziario

Nel modello finanziario a differenza di quello operativo, la costituzione del patrimonio destinato non avviene mediante delibera dell'organo amministrativo, bensì attraverso il contratto di finanziamento con terzi per l'attuazione di un singolo affare, pattuendo che al rimborso totale o principale del finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi; l'oggetto della separazione, in questo caso, non sono beni e rapporti giuridici, bensì i proventi di un determinato affare e con essi i flussi di cassa preordinati a soddisfare i creditori dell'operazione.

L'art. 2447-decies disciplina che il contratto di finanziamento deve contenere:

- a. Una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
- b. Il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- c. I beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- d. Le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- e. I controlli che il finanziatore può effettuare sull'esecuzione dell'operazione
- f. La parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- g. Le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- h. Il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla è più dovuto al finanziatore.

Come si nota dalla lettura dell'articolo, a tutela dei finanziatori il piano finanziario riveste un ruolo essenziale infatti esso deve distinguere nettamente la parte coperta da finanziamento e quella a carico della società, poiché l'importo del finanziamento non è oggetto di separazione patrimoniale. E' previsto inoltre, che la società adotti sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare, in ogni momento, i proventi dell'affare ed a tenerli distinti dalla restante massa patrimoniale della società con la possibilità di controlli da parte del finanziatore.

Sono evidenti delle analogie con l'operazione di project financing, la quale è uno strumento attraverso cui viene reso possibile il finanziamento di iniziative economiche sulla base dell'analisi e della valutazione di un progetto rispetto alla capacità di indebitamento di chi promuove una determinata iniziativa. La differenza sostanziale rispetto alla fattispecie in esame è che nel project financing i flussi di cassa generati dall'esecuzione del progetto vengono isolati attraverso la costituzione di un'apposita società di progetto, la quale ha il compito di sviluppare l'iniziativa e di beneficiare delle risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione.¹³

e. Strumenti di partecipazione all'affare

L'art. 2447-ter prevede che la società possa emettere, con o senza "apporti" di terzi, strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che essi attribuiscono. In presenza di diverse "categorie" di strumenti i possessori, riuniti in apposite assemblee "speciali", dovranno deliberare:

- a. sulla nomina e revoca di un rappresentante comune per ciascuna categoria,
- b. sulla costituzione di un fondo comune per le spese,
- c. sulle modificazioni dei diritti attribuiti a gli strumenti finanziari,
- d. sulle controversie con la società,
- e. su altre questioni di interesse comune a ciascuna categoria

Inoltre l'art. 2447-sexies dispone che qualora siano emessi strumenti finanziari la società deve tenere un libro indicante:

- le loro caratteristiche
- l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti
- le generalità dei titolari degli strumenti nominativi
- i trasferimenti
- i vincoli ad essi relativi

La norma li qualifica "strumenti finanziari di partecipazione all'affare", si tratta dunque di strumenti finanziari caratterizzati dal fatto che, secondo l'espressione del comma 3 dell'art. 2411 "condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale l'andamento economico" del patrimonio destinato, e come tali sono esposti al rischio di perdita dell'apporto.¹⁴

¹³ Dell'Atti, sintesi mon. "i patrimoni destinati ad uno specifico affare", Cacucci, Bari (2005), tratto da www.ea200.it, pag. 136

¹⁴ Ferrara, Corsi, "Gli imprenditori e le società", Milano, Giuffrè (2011), pag.460

3. Aspetti Contabili

a. Obblighi contabili e Rappresentazione in Bilancio

L'OIC n. 2 emanato nel 2005 dall'Organismo Italiano di Contabilità si propone di sintetizzare e chiarire gli aspetti riguardanti le modalità di rilevazione contabile e rappresentazione in bilancio del nuovo istituto. La lettura del documento evidenzia e chiarisce le norme codicistiche degne d'importanza.

L'art. 2447-sexies prevede che per ciascuno specifico affare cui un patrimonio è destinato, gli amministratori della società costituente "tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 e seguenti".

Pertanto, per ogni patrimonio destinato e per ogni specifico affare vanno tenuti appositi:

- libro giornale e libro inventari;
- contabilità separata in partita doppia che porti, tra l'altro, ad uno stato patrimoniale e ad un conto economico dell'affare.

In caso di durata dell'affare oltre l'esercizio di riferimento occorre procedere ad una periodica chiusura dei conti nella contabilità separata, facendo confluire periodicamente quest'ultima in quella generale.

Il libro degli inventari deve contenere l'inventario iniziale del patrimonio destinato, ai sensi dell'art. 2217, comma 1, Cod. Civ. In particolare, i beni, crediti e debiti "assegnati" dalla società al patrimonio destinato sono iscritti nell'inventario iniziale ai medesimi valori contabili che avevano nel bilancio della società gemmante, mentre gli eventuali beni apportati da terzi sono iscritti a valori di mercato (in base al principio generale sulla stima dei conferimenti di beni e di crediti desumibile dall'art. 2343 Cod. Civ).¹⁵

In ambito di rilevazione contabile particolare importanza assumono i costi comuni, quelli cioè che vengono sostenuti sia nell'esercizio dell'attività generale della società, sia nell'esercizio del patrimonio destinato (costi amministrativi, di trasporto, generali, ecc) . L'art. 2447-ter stabilisce che i criteri d'imputazione di tali costi devono essere analiticamente specificati, in ogni caso Il Doc.n.16 dei Principi contabili nazionali suggerisce che il costo può essere imputato al patrimonio destinato qualora esso sia riferibile al medesimo con ragionevole certezza.

L'art. 2447-septies, comma 2, stabilisce che "per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti". Dato il richiamo alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti, il rendiconto dello "specifico affare" è costituito da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota di commento. Se l'"affare" si esaurisce in un arco di tempo inferiore ad un esercizio, il rendiconto può essere

¹⁵ OIC n.2, (2005), pag.7

limitato all'illustrazione del risultato finale dell'affare medesimo e non si richiede che esso assuma la struttura di un bilancio.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

a) uno stato patrimoniale dello specifico affare redatto secondo lo schema dell'art. 2424). *Nel Patrimonio Netto figurerà la voce "Patrimonio Netto (o Deficit Netto) dell'affare", suddivisa in: importo originario, specifiche riserve previste al paragrafo 5 per gli apporti di terzi, utile (perdita) di periodo, utili (perdite) dei periodi precedenti. Il dettaglio della suddivisione va illustrata nella nota di commento;*

b) un conto economico dello specifico affare redatto in base ai principi generali, secondo lo schema dell'art. 2425. ;

c) una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico sarà svolta una breve spiegazione delle principali variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio riguardante lo specifico affare considerato. Si applicano qui le regole generali di cui all'art. 2427 n.1 ed all'art. 2426 Cod. Civ. *Non si ritiene possano impiegarsi criteri di valutazione e principi contabili diversi (es.: valori di mercato in luogo del costo storico o del minore fra costo e mercato). Occorre, dunque, che i principi di valutazione, per categorie di attività e passività, siano identici a quelli utilizzati nel bilancio generale¹⁶*

b. Scritture modello Operativo

Riguardo il modello operativo possiamo distinguere due ipotesi:

- a) la costituzione del patrimonio separato mediante il solo apporto da parte della società;
- b) la costituzione del patrimonio destinato mediante l'apporto di terzi, ma non a titolo di finanziamento

Nel primo caso non si presentano particolari problemi in quanto la società, periodicamente deve far confluire i dati della contabilità separata nella propria contabilità, rilevando, quindi, tutti i costi ed i ricavi relativi al patrimonio destinato, nonché il relativo risultato economico

Nel secondo caso la società deve anche rilevare contabilmente l'apporto dei terzi, sebbene non a titolo di finanziamento, nonché l'eventuale destinazione dell'utile d'esercizio o la perdita in capo all'apportante

L'O.I.C. n. 2 distingue due ipotesi, ovvero il caso in cui l'apporto è soggetto a restituzione o meno:

¹⁶ OIC n.2, (2005), pag.8

1. quella in cui il terzo apporti denaro o beni senza obbligo di restituzione da parte della società al termine dell'affare.

In tal caso, ipotizzando che i terzi effettuino un apporto in denaro o beni pari a € 500, la rilevazione contabile è la seguente:

		Banca c/c o Bene	500	
		Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati		500

Poiché l'apporto ha sempre una durata limitata che non può superare la durata dell'affare, la società dovrà iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale del patrimonio destinato il valore dell'utilizzo del bene o della prestazione d'opera personale (nell'importo convenuto con il terzo), con contropartita un'apposita riserva indisponibile ("Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati"). Tale valore verrà iscritto, a seconda dei casi, fra le immobilizzazioni materiali o immateriali ed assoggettato ad ammortamento ed a riduzione per perdite di valore per tutta la durata dell'affare, o per la minore durata di utilizzo prevista.

La "Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati", man mano che si procede all'ammortamento del valore di utilizzo dei relativi beni o al realizzo delle materie e merci apportate dal terzo (ed il risultato economico dell'affare sia positivo o almeno in pareggio, al lordo della quota di pertinenza dei terzi) diviene una riserva disponibile.¹⁷

2. quella in cui il terzo apporti beni, ma con l'obbligo a carico della società di restituzione al termine dell'affare.

Se dagli accordi col terzo risulta che il bene dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell'apporto, deve essere iscritto, ed incrementato gradualmente, un "Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati". Il relativo accantonamento costituisce un costo di gestione dell'affare.¹⁸

In tal caso, ipotizzando un accantonamento di 50, la rilevazione contabile sarà la seguente:

¹⁷ OIC n.2, (2005), pag.15

¹⁸ Ved. Rif.n.16

		Accantonamento per oneri di manutenzione e ripristino dei beni apportati	50	
		Fondo per oneri di manutenzione e ripristino dei beni apportati		50

Ulteriore aspetto da considerare è la destinazione dell'utile d'esercizio.

Se nel successivo esercizio l'affare produce utili e questi non sono stati ancora corrisposti, tra le passività deve essere rilevata la quota di utile maturata a favore del terzo apportante, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale che la società fosse obbligata ad effettuare. Nel caso in cui in un successivo esercizio l'affare produce una perdita, l'importo della passività iscritta viene ridotta della quota di perdita maturata nell'esercizio a carico del terzo apportante. Con riguardo al conto economico, la quota di utile o perdita dell'affare di spettanza del terzo apportante va iscritta rispettivamente come costo o provento. Si ritiene opportuno che, nello stato patrimoniale del patrimonio destinato, la quota di utile (netto) o di perdita di pertinenza del terzo apportante venga iscritta distintamente dal debito di restituzione dell'apporto.¹⁹

Utilizziamo un esempio per chiarire: l'utile relativo al patrimonio destinato è pari a 100 e che gli apportanti possiedono una quota di partecipazione all'affare del 30%; ne consegue che l'utile di loro spettanza è di 30. Premesso ciò, alla fine dell'esercizio, dopo aver chiuso il rendiconto separato e determinato il relativo risultato economico, la società deve imputare tra i costi del proprio C.E., la quota di utile spettante ai terzi, la rilevazione contabile sarà la seguente:

		Conto Economico	30	
		Apportanti patrimonio destinato c/utili		30
		Apportanti patrimonio destinato c/utili	30	
		Banca c/c		30

¹⁹ Vedi rif.n.16

Al contrario se si ipotizza un risultato economico negativo pari a 100, la perdita di competenza dei terzi apportanti è pari a 30. In questo caso, la società dovrà rilevare nel proprio C.E. un ricavo per il medesimo importo, la rilevazione sarà la seguente:

		Crediti v/apportanti per patrimonio destinato	30	
		Conto Economico		30

a. Scritture modello Finanziario

Come detto in precedenza il modello Finanziario presenta delle evidenti similitudini con l'operazione di project financing, infatti associa al singolo affare un finanziamento il quale sarà rimborsato attraverso i proventi dell'affare stesso.

Riguardo gli adempimenti di natura contabile, per i c.d. "finanziamenti destinati" l'OIC n.2 si limita a riportare le indicazioni dell'art.2447-decies c.c., il quale prescrive che la società utilizzi «sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società», inoltre deve indicare in Nota Integrativa, la destinazione dei proventi dell'affare ed i vincoli relativi ai beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione.

Con riferimento al prestito ottenuto dal finanziatore esterno, si suggerisce che il debito sorto nei suoi confronti deve essere iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale della società (e del patrimonio destinato), separatamente dagli altri debiti finanziari. Invece, l'onere del finanziamento, rappresentato dagli interessi passivi maturati nei confronti del soggetto esterno alla società, deve essere iscritto sia nel Conto Economico settoriale dello specifico affare, sia nel Conto Economico complessivo della società. Ne consegue che, al momento dell'apporto, per la società sorge un debito nei loro confronti, la rilevazione contabile sarà la seguente:

		Banca c/c	500	
		Debiti v/terzi per patrimonio separato		500

Nel modello finanziario i terzi hanno diritto al rimborso delle somme prestate, con i relativi interessi. Pertanto, ipotizzando un rimborso graduale del debito pari a 100, sul quale è maturato un interesse pari a 10, la rilevazione contabile sarà la seguente:

	Debiti v/terzi per patrimonio destinato	50	
	Interessi passivi su patrimonio destinato	5	
	Banca c/c		55

b. Stato Patrimoniale

L'art. 2447-septies c.c., 1° co., prescrive che i beni o i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato, ai sensi della lett. a) dell'art. 2447bis c.c., 1° co., devono essere distintamente indicati nello stato patrimoniale della società gemmante.

L'OIC n. 2 descrive quattro modalità con cui può essere ottenuta tale rappresentazione:

1. creando, per ciascuna voce interessata dello stato patrimoniale generale, un "di cui":

I modalità

B) IMMOBILIZZAZIONI
 II – Immobilizzazioni materiali:
 2) Impianti e macchinario 250.000 €, di cui 50.000 € per patrimonio destinato "Alfa"

2. creando, per ciascuna voce, una specifica sottovoce:

II modalità

B) IMMOBILIZZAZIONI II – Immobilizzazioni materiali: 2) Impianti e macchinario		
a) relativi al patrimonio destinato "Alfa"	50.000 €	
b) relativi all'attività generale della società	<u>200.000 €</u>	250.000 €

3. separando gli importi relativi al patrimonio destinato in una colonna interna, come di seguito precisato:

III modalità

B) IMMOBILIZZAZIONI	Patrimonio destinato "Alfa"	Attività generale della società	Totale
II - Immobilizzazioni materiali: 2) Impianti e macchinario	50.000 €	200.000 €	250.000 €

4. indicando distintamente le classi di attività e passività relative al patrimonio destinato in apposita zona, rispettivamente dell'attivo e del passivo, dopo tutte le altre voci relative all'attività generale della società:

IV modalità

Passività e Netto della società	Totale <u>900.000 €</u>
Passività e Netto di pertinenza del patrimonio destinato "Alfa"	
A) Patrimonio netto	50.000 €
I - Capitale
D) Debiti
4) Debiti verso Banca "Y"	12.000 €
7) Debiti verso fornitori	4.000 €
.....
	Totale
	<u>80.000 €</u>
	Totale Generale
	<u>980.000 €</u>

20

Nel patrimonio netto non è né opportuno né necessario iscrivere una voce complessiva del tipo "Patrimonio Netto relativo ai patrimoni destinati", sia perché la porzione di patrimonio netto correlabile ai patrimoni destinati non può essere suddivisa in capitale sociale, riserva legale, ecc. in quanto tale suddivisione, che non è richiesta dalla legge, sarebbe comunque arbitraria; sia perché tale porzione per la parte destinata dalla società al momento della costituzione del patrimonio destinato è già compresa nell'importo del capitale e delle varie riserve che figurano nello schema di cui all'art. 2424 Cod. Civ..

Le uniche riserve che devono, invece, essere iscritte in aggiunta a quelle già previste dallo schema di legge, sono le seguenti:

a) "Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati"

b) "Utili (perdite) di patrimoni destinati portati a nuovo"²¹

²⁰ Tratto da F. La Rosa, in slides "I patrimoni destinati ad uno specifico affare", www.unikore.it

L'art. 2427-septies, comma 4, stabilisce poi che, qualora sia prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, "l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

c. Conto Economico

Riguardo il conto economico della società gemmante, le norme non richiedono la distinta indicazione dei costi e dei ricavi relativi ai patrimoni destinati. Tuttavia, è preferibile la distinta indicazione dei componenti positivi e negativi di reddito di pertinenza del patrimonio destinato, in quanto tale indicazione dà una più immediata ed intelligibile visione d'insieme dei componenti dell'unitario risultato economico della società.

Anche con riferimento al risultato economico (utile o perdita) è necessario indicare la parte di pertinenza del patrimonio separato:

Conto Economico

²³⁾	
a) Utile (perdita) dell'esercizio comprensivo(a) del deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale	(1.000)
b) Deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale	100
c) Utile (perdita) dell'esercizio	(900)

Patrimonio Generale

A) Patrimonio netto	
I Capitale	1.000
II -VII Riserve...	600
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(900)
Totale patrimonio netto	700
Deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale	(100)

22

²¹ OIC n.2, (2005), pag.10

²² Tratto da F. La Rosa, in slides "I patrimoni destinati ad uno specifico affare",

d. Nota Integrativa

Riguardo il documento della Nota Integrativa, vi è la necessità di inserire in un'apposita sezione tutte le informazioni inerenti il patrimonio destinato. In particolare, occorre indicare:

- i. la tipologia di beni e/o di rapporti giuridici destinati allo specifico affare, procedendo ad una loro breve descrizione, nonché il grado di rischio connesso alla costituzione del patrimonio destinato. Specifichiamo inoltre che la società può assumere una responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nell'ambito del patrimonio destinato; pertanto, ai sensi dell'art. 2447-septies c.c., ultimo comma, l'impegno della società forma oggetto di valutazione secondo criteri che devono essere illustrati nella Nota Integrativa e deve essere rappresentato tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale;

- c) i criteri di imputazione e di ripartizione dei costi. Si evidenzia, al riguardo, che i criteri da adottare sono gli stessi previsti dal codice civile e dai principi contabili in merito, ad esempio, alla valutazione delle rimanenze di magazzino (Doc. n. 13), nell'ipotesi in cui l'attività per cui è stato costituito il patrimonio sia destinata alla produzione per il mercato di beni e servizi, ovvero ai lavori in corso su ordinazione (Doc. n. 23), qualora detta attività sia rivolta alla realizzazione di un'opera e alla fornitura di servizi di durata pluriennale.

Secondo l'O.I.C. n. 2, i costi amministrativi e di vendita si possono imputare in base al costo industriale o di fabbricazione. Gli oneri finanziari, invece, devono essere imputati in proporzione all'ammontare del finanziamento.

Riguardo gli oneri tributari, l'imputazione avviene direttamente per quelli che sono stati sostenuti specificatamente per il singolo affare (tasse di concessione governativa, imposta di bollo, imposta di registro, ecc.), mentre per l'IRAP l'imputazione avviene in proporzione al valore della produzione netta relativa all'affare stesso. Infine, il risultato economico dell'affare non può essere calcolato al netto dell'IRES, perché nell'ipotesi in cui vi fossero terzi apportanti, questi devono sostenere il carico impositivo, per la loro parte di competenza, come onere proprio.

- d) Il regime di responsabilità, che, come già evidenziato, deve essere indicata se limitata o illimitata in relazione alle obbligazioni sorte in seno allo specifico affare.

e. Rendiconto finale

Quando l'affare si è realizzato o è divenuto impossibile l'art.2447-novies ne disciplina le regole, ovvero deve essere redatto il rendiconto finale, da depositare

presso il Registro delle Imprese, corredato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Nell'ipotesi in cui l'“affare” non si protragga oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il rendiconto finale coinciderà con il rendiconto periodico .

Il Rendiconto finale si compone di uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa , il rendiconto finale che copre la frazione di esercizio nella quale l'affare viene a compimento oltre alle citate componenti dovrà contenere una nota di riepilogo di tutti i costi ed i ricavi riferiti all'affare.

Nell'ipotesi in cui l'affare sia divenuto impossibile, nel rendiconto finale devono essere esposti i motivi di tale impossibilità.

Il compimento dell'affare o l'impossibilità della sua realizzazione, comporta il rientro del patrimonio destinato in quello generale della società. In tal modo, viene meno il vincolo di destinazione patrimoniale, fatte salve le norme a tutela dei creditori particolari.

4. Aspetti Fiscali

a. Problematiche fiscali

La normativa relativa ai patrimoni destinati è ancora oggetto di studio non solo a livello tecnico contabile, ma anche dal punto di vista fiscale. Tuttavia, esiste un punto fermo nella regolamentazione fiscale dei patrimoni destinati su cui non sembrano esservi dubbi, cioè la mancanza in capo ad essi di un'autonoma soggettività tributaria.²³

Non è prevista la tenuta di una contabilità fiscale separata e pertanto non devono essere tenuti distintamente i libri Iva e il libro dei cespiti ammortizzabili. La disciplina tributaria è assai carente : solo alcune disposizioni (art.44 e art.109) sono previste all'interno del TUIR riformato dal Decreto IRES.²⁴

Le principali questioni da considerare sono:

- la tassazione, unitaria o separata, del reddito imponibile proveniente dalla gestione dello specifico affare;
- la tassazione delle remunerazioni corrisposte ai possessori di strumenti finanziari e a i terzi apportanti.

b. La Commissione Gallo

Gli studiosi si dibattono due soluzioni alternative riguardo la determinazione del reddito imponibile della società, quella cioè della determinazione unitaria e quella della determinazione autonoma del reddito imponibile del patrimonio, tali alternative costituiscono rispettivamente la “versione A” e la “versione B” dello schema di articolato emanato dalla “Commissione Gallo”.

Tale Commissione è stata istituita nel novembre 2002 con il compito di adeguare il vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario ed ha ultimato i lavori nel luglio 2003.

La versione A prevede che “Il reddito complessivo delle società che costituiscono patrimoni di destinazione di cui all’art 2447 bis, comma 1, lettera a), del codice civile è determinato unitariamente, considerando anche le singole voci che compongono il rendiconto di ciascuno dei predetti patrimoni”.

²³ Dell’Atti, sintesi mon. “i patrimoni destinati ad uno specifico affare”, Cacucci, Bari (2005), tratto da www.ea200.it, pag. 154

²⁴ F. La Rosa, in slides “I patrimoni destinati ad uno specifico affare”, www.unikore.it

La versione B, invece, prevede la determinazione di un autonomo reddito imponibile del patrimonio destinato, apportando al “separato rendiconto” le variazioni previste dalle norme sul reddito d’impresa. In questo modo, si giungerebbe all’“esatta quantificazione dell’imposta a carico del patrimonio stesso e, conseguentemente, alla determinazione del corretto risultato netto dell’affare che, se positivo, può essere distribuito agli eventuali partecipanti terzi e alla società”.

*A nostro avviso, tra le due soluzioni la prima appare l’unica praticabile alla luce del decreto istitutivo dell’Ires, anche la Commissione Gallo propende per tale soluzione.*²⁵

c. Tassazione degli Strumenti finanziari e dei terzi apportanti

L’art. 44 del TUIR disciplina il regime di tassazione delle remunerazioni corrisposte agli apporti di terzi e agli strumenti finanziari di partecipazione all’affare: “si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi” - “la ridefinizione dei titoli e degli strumenti finanziari similari alle azioni consente già di considerare disciplinati compiutamente dal punto di vista fiscale i nuovi strumenti finanziari, nonché le partecipazioni di terzi ai patrimoni di destinazione di cui all’art.2447-ter del c.c. quando il terzo, attraverso tale partecipazione assume la qualifica di socio del patrimonio di destinazione. Se il terzo, invece, non assume la qualifica di socio saremo in presenza di una associazione in partecipazione che le nuove norme disciplinano compiutamente.”

L’art. 109 del TUIR dispone l’indeducibilità di qualunque forma di remunerazione riconosciuta con riguardo a “titoli o a strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’art.44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici dell’affare”.

²⁵ F. La Rosa, in slides “I patrimoni destinati ad uno specifico affare”, www.unikore.it

5. Conclusioni

Si può ritenere che i patrimoni destinati rappresentino una considerevole novità introdotta dalla riforma del diritto societario.

Bisogna riconoscere però che l'istituto in esame manchi di un preciso raccordo con la normativa già in vigore, tale fenomeno è certamente più sentito in ambito fiscale, mentre come riportato l'Organismo di contabilità italiano ha cercato di stabilire regole univoche in ambito di contabilizzazione.

Tali incomprendimenti ne limitano l'utilizzo e la conseguenziale diffusione, riportiamo alcuni dati interessanti.

Luglio 2005:

- 3 società, localizzate nel centro Italia, hanno costituito un patrimonio destinato (modello operativo);
- 3 società, situate nel nord Italia, hanno fatto ricorso ai finanziamenti destinati (modello finanziario).

Aprile 2008

- 2900 società hanno previsto nello Statuto la possibilità di costituire patrimoni destinati;
- 387 società hanno apportato successive modifiche nella parte dello Statuto relativa alla costituzione dei patrimoni destinati (stima più attendibile).
- 2% è il rapporto tra società che hanno mostrato attenzione verso i patrimoni destinati (2.577) rispetto all'universo delle società di capitali (oltre 1.230.000)
- 329 Dichiarazioni al registro delle imprese per la provincia di Milano.
- 306 Dichiarazioni al registro delle imprese per la provincia di Roma.

Fonte: Unioncamere²⁶

Alla luce di tali dati sembra che lo strumento in questione sia passato inosservato nel mondo aziendale, tuttavia presenta innumerevoli vantaggi in campo di economicità e velocità .

Infatti per quanto riguarda il modello finanziario, attraverso la separazione patrimoniale la società può ottenere un duplice vantaggio . Da un lato riducendo il costo dell'indebitamento, dall'altro lato assicurando ai creditori particolari una posizione privilegiata, infatti il vincolo di destinazione tutela il credito in maniera specifica, sottraendolo alla concorsualità con gli altri creditori sociali;

Per quanto riguarda il modello operativo invece le innovazioni che si possono avere con la loro costituzione possono essere sia di costo, sia di prodotto. Un vantaggio di costo è rappresentato da una soluzione efficiente apportata al processo

²⁶ Tratto da F. La Rosa, in slides "I patrimoni destinati ad uno specifico affare", www.unikore.it

produttivo, attraverso ad esempio un'innovazione tecnologica che può essere sperimentata senza rischiare tutto il capitale residuo della società gemmante.

Le imprese che maggiormente potrebbero usufruire dei benefici derivanti da tale istituto sono le multidivisionali o quelle che eseguono grandi opere pubbliche, in tali situazioni i singoli patrimoni potrebbero essere destinati a specifiche commesse.

In aggiunta potrebbero trovare un efficace utilizzo nell'ambito delle holding familiari, ad esempio al fine di segmentare i business attribuendo a ciascuno dei componenti responsabilità specifiche nella gestione del patrimonio specifico.

In conclusione si attende un intervento del Legislatore che renda tale istituto più appetibile e quindi diffuso.

Bibliografia

Dell'Atti, sintesi mon. "i patrimoni destinati ad uno specifico affare", Cacucci, Bari (2005), tratto da www.ea200.it

F. La Rosa, in slides "I patrimoni destinati ad uno specifico affare", www.unikore.it

F. La Rosa in "Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare", Giuffrè (2007)

Ferrara, Corsi, "Gli imprenditori e le società", Milano, Giuffrè (2011)